



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Catania, Sezione III penale,
composta da:

Dott. Francesca Cercone
Dott. Anna Maggiore
Dott. Paolo Corda

Presidente est.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale
nel procedimento nei confronti di:

[REDACTED], elettivamente
[REDACTED]

libera,
difesa di fiducia dall'Avv. Fabio Cantarella del foro di
Catania;

2. [REDACTED], nato a [REDACTED] il
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]

alla v. [REDACTED]
libero,
difeso di fiducia dall'Avv. Davide Tutino del foro di
Catania;

APPELLANTI

avverso la sentenza pronunciata in data 31.05.2019
dal Tribunale di Catania, IV sezione in composizione
monocratica con la quale gli imputati, chiamati a
rispondere:

capo a)

per il reato p. e p. dall'art. 110 c.p. e 44 lett. c) D.P.R.
380/2001 come modificato dal D.L.vo 301/02, e
dall'art. 36 legge Reg. Sicilia n. 71/78 e L.R. 37/85,
perché in concorso tra loro ed in assenza del prescritto
titolo abilitativo (permesso di costruire ex art.10 dpr
380 cit o concessione edificatoria ex art. 36 legge reg.
n.71/78 cit.) realizzavano una veranda in alluminio
anodizzato e vetri, di mq. 7,00 circa, sul balcone
dell'immobile, adibito ad abitazione, sito in Pedara,
nella Via Ombra, n. 12, Int. 18, ed ubicato in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico.

Reato accertato in [REDACTED] il 4/ 05/2015

capo b)

per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 71 in
relazione all'art. 64 T.U. Edilizia (DPR n. 380/2001)
già art. 2 della L. 05.11.71 n. 1086, perché, in
concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo

N. Sentenza 2578/24

N. Reg. N.R. [REDACTED]

N. Reg. Gen. [REDACTED]

UDIENZA del 20.05.2024

Depositata il 20-05-2024

IL FUNZIONARIO ADDETTO UFF.

Dott.ssa Damiana La Delfa
Estratto notific.



Irrevocabile il

[REDACTED]

Estratti alla Proc. Generale

Proc. Rep. presso

Trib. di

Addì

Redatta scheda il

e fatta comunicazione
elettorale al Comune di

Art.

Campione Penale

disegno criminoso, realizzavano l'opera con struttura metallica descritta al superiore capo a) in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato e senza la direzione di un tecnico abilitato;

Reato accertato in [REDACTED], il 4/ 05/2015

capo c)

per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e dall'art. 72, in relazione all'art. 65 T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), già artt. 4 e 14 della L. 05.11.71 n. 1086, perché, in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, omettevano di denunciare all'ufficio del Genio Civile, prima del loro inizio, la realizzazione delle opere con struttura metallica indicate al capo a);

Reato accertato in [REDACTED], il 4/05/2015

capo d)

del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 93, primo

comma, 94, comma primo e 95 del D.P.R. 380\2001, perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, realizzavano in zona dichiarata sismica le opere di cui al capo

a) non preventivamente autorizzate, né denunciate al competente ufficio del Genio Civile ed eseguite senza un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e senza la direzione di tecnico parimenti abilitato.

Reato accertato in [REDACTED], il 4/ 05/2015

capo e)

per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 181 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, realizzavano, in mancanza della prescritta autorizzazione e su bene sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.A. 20/01/1967, n.437, le opere di cui al capo a), nonché un muro di recinzione in blocchi di cls di cm. 90 di altezza, sormontato da ringhiera metallica, della lunghezza di 15,00 x 3,00, a delimitazione del lotto sito in Pedara, nella Via Ombra, n. 12, int. 18.

Reato accertato in [REDACTED], il 4/05/2015

venivano dichiarati colpevoli dei reati agli stessi ascritti e condannati come da seguente dispositivo:

"Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara [REDACTED] e [REDACTED] colpevoli dei reati loro in concorso ascritti in rubrica e, ritenuta la continuazione, li condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 40.000,00 (quarantamila/00) di ammenda ciascuno nonché al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e segg. c.p., ordina la sospensione condizionale della pena per il termine e alle condizioni di legge, subordinatamente alla immediata demolizione delle opere abusivamente realizzate e alla immediata rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.

Visto l'art. 175 c.p., ordina la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto l'art. 31, comma 9°, D.P.R. 06/06/2001 n. 380, ordina la demolizione delle opere abusivamente realizzate se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Visto l'art. 181, comma 2°, D. L.vo 22/01/2004 n. 42, ordina la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dei condannati.

Visto l'art. 181, comma 2°, D. L.vo 22/01/2004 n. 42, ordina la trasmissione di copia della sentenza alla Regione [REDACTED] e al Comune di [REDACTED] nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Così deciso in Catania il 31/05/2019"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio gli odierni imputati venivano chiamati a rispondere dei reati meglio indicati in rubrica innanzi al Tribunale monocratico di Catania.

Il giudizio si svolgeva secondo il rito ordinario.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice di prime cure udite le conclusioni delle parti riteneva la penale responsabilità degli imputati che condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 40.000,00 di ammenda ciascuno, oltre alle sanzioni e al beneficio della sospensione condizionale della pena per come specificati, così determinata: pena base mesi tre di arresto ed euro 31.000,00 di ammenda per il reato più grave contestato al capo e) della rubrica (artt. 140, 146 e 181 D.L.vo 22/01/2004 n. 42), aumentata ex art. 81 cpv. c.p. a mesi quattro di arresto ed euro 35.000,00 di ammenda per il reato satellite contestato al capo a) della rubrica ed infine aumentata a mesi quattro di arresto ed euro 40.000,00 di ammenda per i reati satelliti contestati ai capi b), c.) e d) della rubrica (euro 1.000,00 di ammenda per ciascuna delle tre violazioni della normativa sulle opere in cemento armato ed euro 500,00 di ammenda per ciascuna delle quattro violazioni della normativa antisismica).



Nell'interesse di [REDACTED] il Difensore proponeva appello articolando i seguenti motivi di impugnazione.

1. Con il primo motivo chiedeva l'applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.;

2. Con il secondo motivo lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, chiedendo la riduzione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Nell'interesse di [REDACTED] il Difensore proponeva appello articolando i seguenti motivi di impugnazione.

1. Con il primo motivo chiedeva l'assoluzione dell'imputata per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato;

2. Con il secondo motivo chiedeva l'applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.;

3. Con il secondo motivo lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio, chiedendo la riduzione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche;

All'odierna udienza, svoltasi con rito cartolare,

il P.G. rassegnava le conclusioni scritte in atti, regolarmente notificate alle altre parti processuali.

I Difensori degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] depositavano conclusioni scritte con cui si associavano alle richieste del P.G. insistendo in subordine nei motivi d'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva, preliminarmente, la Corte che dalla data di consumazione dei reati - **04.05.15** - sono ormai decorsi i termini massimi di prescrizione di cui agli artt. 157 e 160 c.p., pari, nel caso che ci occupa, **cinque anni (quattro anni)**, trattandosi di contravvenzioni, considerando l'aumento di $\frac{1}{4}$ operato in applicazione dell'art. 161 c.p. (prescrizione massima così maturata al **04.05.2020**).

La sentenza oggetto dell'appello che in questa sede si discute deve, quindi, essere riformata, in quanto i reati per cui è intervenuta condanna in primo grado sono estinti per essere maturato il termine prescrizionale e la colpevolezza degli imputati risulta accertata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Infatti, le emergenze istruttorie a carico degli imputati, correttamente valutate dal primo decidente, rendono impossibile pervenire ad una pronuncia assolutoria di merito.

A tal proposito, in forza del pacifico orientamento della Corte di Cassazione, quanto al rapporto tra prescrizione, evidenza della innocenza e assoluzione ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., rileva il principio per cui il giudice, in presenza di una causa di estinzione del reato, può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito solo quando l'evidenza dell'innocenza sia lampante, così che la valutazione che deve compiere al riguardo

appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di apprezzamento ovvero sia quando sia da escludere qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, incompatibili col concetto di mera constatazione; il proscioglimento nel merito, quindi, anche quando sopravvenga una causa di estinzione del reato per una diversa qualificazione del fatto in sede di appello, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, nel senso che il giudice non è tenuto a svolgere un esame compiuto ed approfondito delle risultanze probatorie già assunte, ma deve dichiarare l'estinzione del reato (Cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 35490 del 28/5/2009 e, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 3689 del 07/10/2014, Rv. 262175).

Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Terza Sezione della Suprema Corte, che, con sentenza n. 11609 del 26/01/2022, ha ribadito *«La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze»*.

Ciò posto, analizzando il caso concreto, avuto riguardo alle emergenze processuali ed alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Catania, deve prendersi atto che è stata raggiunta piena prova della colpevolezza degli imputati in merito ai reati loro contestati. Invero, alla luce del compendio probatorio acquisito in dibattimento – ed in particolare dalle dichiarazioni rese all'udienza del 27.10.2017 dal Comandante della Polizia Municipale di , , e dal verbale di sopralluogo acquisito agli atti - risulta che gli odierni imputati avevano realizzato sul fondo di loro proprietà, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, gli abusi edilizi meglio indicati in epigrafe, consistenti nella realizzazione di una veranda e di un muro di cinta in assenza dei titoli autorizzatori o concessori prescritti a tale scopo secondo quanto compiutamente specificato dal primo decidente a pagina 2 e ss. della sentenza gravata, da intendersi in questa sede richiamata. Tanto premesso, alla luce di quanto sin qui ricostruito in punto di fatto e sulla base degli atti acquisiti in dibattimento questa Corte rileva l'impossibilità di pervenire ad una pronuncia di proscioglimento, non essendo in alcun modo evidente l'innocenza degli odierni appellanti in merito ai reati loro contestati.

Per ciò che attiene alle richieste avanzate dai difensori relativamente alla tenuità dei fatti, anche a voler ritenere sussistente l'applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 131 bis c.p., questa Corte rileva come sulla stessa prevarrebbe in ogni caso la declaratoria di prescrizione atteso che, come costantemente rassegnato dalla giurisprudenza di legittimità *"la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della*

punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica" (Cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 43700 del 28.09.2021 Ud. (dep. 26.11.2021) Rv. 282214 - 1).

Infine, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, presentando carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze di cui all'atto di gravame, esime questa Corte dalla disamina e dalla valutazione delle stesse.

In conclusione, la Corte non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all'art. 129, secondo comma, c.p.p.

Pertanto, va dichiarata l'intervenuta prescrizione quale causa di estinzione dei reati in disamina ai sensi dell'art. 129, primo comma, c.p.p.

Revoca l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dei condannati e di trasmissione di copia della sentenza alla Regione [REDACTED] e al Comune di [REDACTED] nel cui territorio è stata commessa la violazione.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 157 c.p. e 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza n. 2950/2019 pronunciata in data 31.05.2019 dal Tribunale di Catania in composizione monocratica, appellata da [REDACTED] e [REDACTED], dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati per essere i reati agli stessi ascritto estinti per intervenuta prescrizione.

Revoca l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dei condannati e di trasmissione di copia della sentenza alla Regione [REDACTED] e al Comune di [REDACTED] nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Così deciso in [REDACTED], in data 20.05.2024

La Presidente

Francesca Cercone


DEPOSITATA IN UFFICIA
CT, 20-05-2024

IL FUNZIONARIO ADDETTO URP
Dott.ssa Danijela La Delfa

